



Deliberazione della Giunta

n. 3794 del 9/12/2009

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Chiarimenti in ordine agli aspetti amministrativi relativi alla programmazione e alla gestione delle attività di competenza della Direzione Formazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 11 luglio 2006 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 che definisce, per il periodo di programmazione 2007/2013, il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (CE) n. 1081/2006, in data 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, il Consiglio ha stabilito disposizioni concernenti il tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) 1083/2006.

La Giunta Regionale ha approvato con le DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1407/08, 1699/08, 1886/08, 2330/08, 2331/08, 3177/08 e 3455/08, gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi a valere sulla nuova programmazione FSE 2007/2013 e di percorsi di istruzione e formazione professionale nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2008/2009.

Unitamente agli avvisi, sono stati approvati le "Direttive per la presentazione dei progetti formativi" (Allegato B) e gli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" (Allegato C).

In tutte le deliberazioni sopra citate, negli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" (Allegato C) sono riportati, al punto 2 - "Definizioni", i casi in cui l'attribuzione di attività a soggetti esterni non configura ipotesi di affidamento a terzi.

Nella definizione delle disposizioni di gestione, si è tenuto conto della versione disponibile al momento della redazione di ciascuna deliberazione, del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE", elaborato dalle Regioni con il supporto di Tecnostruttura e di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto documento, tuttora in corso di definizione, ha costituito, secondo quanto indicato dalle suddette disposizioni, fonte interpretativa.

Per tale motivo, le formulazioni adottate nei diversi allegati C) alle deliberazioni sopra citate sono leggermente diversi nella forma, anche se analoghe dal punto di vista sostanziale.

Dette formulazioni, tuttavia, in fase di applicazione operativa hanno evidenziato alcune difficoltà interpretative, con particolare riferimento alla situazione dei liberi professionisti non iscritti ad albi professionali e alla difficoltà di determinare i costi reali sottostanti le attività svolte da ditte individuali, quando la prestazione è svolta dal titolare della ditta.

Una soluzione ai problemi sopra richiamati può essere utilmente reperita nella formulazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in cui viene

precisato che: "...Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista. Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa."

Ciò premesso, è opportuno riformulare quanto riportato nella definizione delle ipotesi che "non costituiscono affidamento a terzi" contenute negli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" (Allegato C) delle DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1407/08, 1699/08, 1886/08, 2330/08, 2331/08, 3177/08 e 3455/08 sostituendole integralmente con:

"Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista. Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa."

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 917/09 ha inoltre approvato l'Avviso per la presentazione dei percorsi triennali 2009/2010 - Interventi di terzo anno, a valere sulla nuova programmazione FSE 2007/2013.

Tale DGR contempla al paragrafo 4, "Procedure per l'affidamento a terzi", dell'allegato C) la seguente dicitura: "...Le procedure sopra indicate non si applicano ai costi indiretti (come definiti al punto 2), in quanto costi riferiti all'utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio, affitto degli immobili). Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso."

Secondo quanto sopra riportato, in fase di definizione delle disposizioni di gestione relative alle DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1886/08, 2331/08, 2330/08, 3177/08 e 3455/08, si è tenuto conto della versione disponibile a tale momento del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E.". Si ritiene opportuno ora adottare la formulazione prevista dalla DGR 917/09, sopra riportata anche per le DGR sopra indicate, sostituendo ed integrando pertanto il paragrafo inerente le "Procedure per l'affidamento a terzi" contenuto negli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" (Allegato C).

Inoltre, anche in considerazione della congiuntura economica e finanziaria che sta pesantemente condizionando e talvolta compromettendo il nostro sistema produttivo, si rendono necessarie alcune precisazioni relative alle DGR nn. 1009/08, 1886/08, 2331/08 e 2299/09 che prevedono il coinvolgimento di lavoratori e di imprese venete in qualità di destinatari finali.

La situazione attuale ha, infatti, portato allo slittamento complessivo delle attività formative e alla conseguente riprogrammazione dell'offerta formativa sia da parte degli Organismi di formazione che da parte delle aziende coinvolte compromettendo, in alcuni casi, l'effettiva realizzabilità degli interventi inizialmente previsti. Si ritiene, pertanto, opportuno dare la possibilità ai soggetti beneficiari di presentare alla Regione del Veneto il rendiconto delle spese sostenute anche per progetti che, seppur non realizzati nella loro totalità, non hanno compromesso gli obiettivi formativi previsti in fase di approvazione. In particolare, rientrano in questa fattispecie tutti i progetti che hanno portato a compimento almeno il 70% delle edizioni e del monte ore previsti.

In relazione alle DGR nn. 1886/08 e 2331/08 che si caratterizzano per innovatività, anche di tipo gestionale, si ritiene opportuno, inoltre, precisare quanto segue: all'interno dell'Allegato B delle citate DGR, nel paragrafo dedicato ai "Destinatari" è riportata la formula che consente la rendicontazione del progetto nell'ambito del costo complessivo approvato: "n° minimo utenti rendicontabili =...>= n° utenti previsti in fase di presentazione del progetto"; secondo quanto previsto alla nota 18 del medesimo paragrafo, si specifica che "nel caso in cui il numero di utenti previsti in fase di presentazione del progetto risulti superiore al numero di utenti finali che si ottiene in base alla formula sopra riportata, prevale il primo". Si

precisa che tale nota non si applica, considerando le peculiarità dei servizi erogati , ai seminari informativi, seminari formativi, workshop/focus group, sportelli essendo previste già altre limitazioni rispetto alla rendicontabilità degli utenti che vi partecipano: tali interventi, infatti, concorrono a determinare il numero minimo di destinatari previsto, ma non possono superare a tali fini le otto unità.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 1080/2006;
- Vista la Decisione comunitaria C(2007) 5633 del 16/11/2007 di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto;
- Visto la circolare n. 2 del 02/02/2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 “Approvazione della proposta di Programma operativo regionale – Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività regionale e occupazione – 2007/2013”;
- Richiamate le DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1407/08, 1699/08, 1886/08, 2330/08, 2331/08, 3177/08 3455/08 e 917/09.

DELIBERA

1. di riformulare, per tutto quanto espresso in premessa, quanto riportato nella definizione delle ipotesi che “non costituiscono affidamento a terzi” contenute negli “Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività” (Allegato C) delle DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1407/08, 1699/08, 1886/08, 2330/08, 2331/08, 3177/08 e 3455/08 sostituendole integralmente con: “Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista. Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.”;
2. di modificare ed integrare il paragrafo inerente le “Procedure per l'affidamento a terzi” contenuto nell'Allegato C), delle DGR nn. 1009/08, 1010/08, 1886/08, 2330/08, 2331/08, 3177/08 e 3455/08, nel seguente modo: “...Le procedure sopra indicate non si applicano ai costi indiretti (come definiti al punto 2), in quanto costi riferiti all'utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio, affitto degli immobili). Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso”;
3. di stabilire che, per i progetti relativi DGR nn. 1009/08, 1886/08, 2331/08 e 2299/09, il rendiconto di spesa verrà sottoposto a verifica solo qualora il progetto abbia raggiunto gli obiettivi formativi e abbia portato a compimento almeno il 70% delle edizioni e del monte ore previsto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di rendicontazione in merito al contributo massimo riconoscibile in seguito ad analisi della spesa e ad eventuali riparametrazioni;
4. di dare atto che il Dirigente Regionale della Direzione Formazione provvederà con proprio atto alla revoca integrale del finanziamento previsto qualora il progetto non abbia raggiunto tutti i requisiti previsti al precedente punto;

5. di stabilire che nell'Allegato B alle DGR 1886/08 e 2331/08, la nota 18 del paragrafo "Destinatari", che consente la rendicontazione del progetto nell'ambito del costo complessivo approvato, non si applica ai seminari informativi, seminari formativi, workshop/focus group, sportelli.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan